

**UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST**

(Provincia di Parma)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST della funzione relativa alle attività ed ai compiti di gestione e amministrazione del PERSONALE (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e) PER I COMUNI DI LANGHIRANO, LESIGNANO DE' BAGNI, NEVIANO DEGLI ARDUINI, PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA**

Rep. n. 2 del 31/3/2014

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est con la presente convenzione, tra i signori:

- **Bovis Stefano**, nato a Langhirano il 10 agosto 1952 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LANGHIRANO** (codice fiscale: 00183800341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST** (codice fiscale: 02706560354), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 3 del 16 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Cavatorta Giorgio**, nato a Fornovo di Taro il 14 marzo 1958 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI** (codice fiscale: 00167930346), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Garbasi Alessandro**, nato a Parma il 25 maggio 1983, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI** (codice fiscale: 00215930348), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 31 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Maggiali Giorgio**, nato a Palanzano il 18 settembre 1945, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI Palanzano** (codice fiscale: 00452160344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Bodria Amilcare** nato a Parma il 13 settembre 1950 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA** (codice fiscale: 00241790344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

- con atto costitutivo rogato dall'Ufficiale Rogante dell'Ente Dott. Delio Folzani in data 9 dicembre 2013 repertorio nr. 1 i Comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma hanno costituito l'Unione Montana Appennino Parma Est in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di

gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013;
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione relativa **alle attività ed ai compiti di gestione e amministrazione del PERSONALE**, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Montana Appennino Parma Est, per brevità chiamata Unione, di tutte le funzioni, le competenze, le attività in materia di gestione del personale, ivi comprese l'amministrazione giuridica, economica e di contenzioso. L'ufficio unico del personale d'ora innanzi chiamato "**Servizio Risorse Umane Unificato**", ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;
- Rilevazione presenze e assenze del personale;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro
- Mobilità e sviluppo professionale
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi)
- Collaborazione con le Amministrazioni sulla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere e, ricorrendone le condizioni, all'introduzione di modelli di relazioni sindacali di area vasta;
- Elaborazione di un Piano formativo in forma associata e supporto alla programmazione delle attività formative residuali dei Comuni.

### **ART.2 - AMBITO TERRITORIALE -SEDE**

1. L'ambito territoriale per la gestione unica delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'ufficio unico avrà sede centrale a Langhirano presso l'Unione Montana Appennino Parma Est, con sportelli di front-office in ogni Comune.

### **Art. 3 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEI SINGOLI COMUNI**

1. Nel rispetto delle prerogative di legge o dei Contratti collettivi di lavoro, appartengono alla competenza degli organi di direzione politica o dei responsabili dei Comuni aderenti all'Unione, nella loro qualità di "datore di lavoro", le politiche di gestione del personale e l'adozione dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute, come i regolamenti di organizzazione, le dotazioni organiche, il piano dei fabbisogni, la stipula del CDI, le progressioni, gli incarichi di posizione organizzativa, la valutazione dei dipendenti.
2. Resta in ogni caso l'obbligo dell'ufficio unico, in merito alle competenze di cui al presente articolo, di fornire ai Comuni l'assistenza e il supporto sotto il profilo giuridico e contabile e la necessaria consulenza anche nella redazione degli atti.
3. I Comuni individuano un referente comunale con il quale il responsabile dell'ufficio unico intrattiene i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

### **Art.4 – DECORRENZA E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione decorrono dalla sottoscrizione del presente atto di conferimento che diverrà operativo a seguito di nomina del Responsabile dell'Ufficio Unico.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate nell'articolo 1, fino ad allora gestite dai comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto di conferimento della funzione.  
Il conferimento delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 1 è integrale, senza che residuino in capo ai comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni.
4. L'Unione, per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione e fino all'adozione di propri atti regolamentari che dovrà avvenire entro il 31/12/2014, applica i Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni convenzionati.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni utilizzando risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.
6. Il Servizio Risorse umane unificato svolgerà le funzioni di supporto alla contrattazione aziendale dei Comuni aderenti all'Unione sino alla definizione di



procedure unitarie di contrattazione territoriale, in analogia a quanto previsto all'art.6 del CCNL 22/01/2004, tuttora vigente. In questa ottica l'obiettivo comune è quello di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31/12/2014, una progressiva omologazione delle modalità applicative degli istituti contrattuali di competenza, con particolare attenzione alle voci di spesa.

In attesa di poter contare su una normativa contrattuale di riferimento maggiormente aderente alle modifiche normative introdotte in tema di Unioni di Comuni, l'Ufficio unico verificherà con le OO.SS. rappresentative territoriali, la possibilità di stipulare, con decorrenza 01/01/2015, un contratto decentrato integrativo applicabile e vincolante per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni previste dalla convenzione in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto ed al regolamento di organizzazione. Egli coordina le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

#### **Art. 5 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. La dotazione organica del servizio "Gestione risorse Umane Unificato", necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione della presente convenzione, si conviene che il Servizio gestione risorse umane unificato sia composto dalle seguenti figure:

**n. 1 Istruttore direttivo a tempo pieno – Cat. D – Con funzioni di responsabile**  
**n. 3 Istruttori a tempo pieno – Cat. C – Collaboratori**

3. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta a parità di inquadramento giuridico ed economico compreso tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al servizio "Gestione risorse Umane Unificato", transitando nella dotazione organica dell'Unione.

4. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

#### **Art. 6 - FLUSSI INFORMATIVI E FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Nelle more dell'adozione di una "bacheca informatica" comune ed accessibile a tutti gli Enti convenzionati, l'ufficio unico fornirà a tutti i Comuni interessati una puntuale informazione sulle materie oggetto della convenzione compresa la trasmissione degli atti di Consiglio e Giunta di competenza

2. In sede di prima applicazione, allo scopo di garantire il necessario raccordo con i singoli Comuni, è istituito un gruppo di lavoro tecnico, di cui fanno parte il Responsabile del servizio personale in qualità di coordinatore, i Segretari Comunali e i responsabili dei servizi finanziari comunali.

Il gruppo di lavoro si riunisce con cadenza almeno trimestrale, in ordine alle tematiche di interesse comune nonché al monitoraggio e alla condivisione delle attività del servizio personale.

#### **Art. 7 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1 La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale, spese generali e di funzionamento dell'Ufficio Unico, sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

- Per il 15% da dividersi in parti uguali
- Per il 75% da dividersi sulla base del numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo determinato come risultanti dall'ultimo Conto Annuale del personale elaborato.

#### **ART. 8 - NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. E' costituito in forma associata il Nucleo di Valutazione per tutti gli Enti aderenti all'Unione, formalmente nominato dalla Giunta dell'Unione stessa.

#### **ART. 9 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.



## **ART. 10 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

## **ART. 11 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 4, comma 1, ed ha durata pari a quella dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

## **ART. 12 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, L.R. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
2. La reinternalizzazione del servizio da parte di un Comune comporterà la riallocazione del personale trasferito nella propria dotazione organica nel rispetto della legislazione e dei vincoli finanziari al tempo esistenti.
3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di

apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

8. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

### **ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

### **ART. 14 - MEDIAZIONE**

1. In caso di controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto, le parti si impegnano ad investire della questione, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, un Organismo di conciliazione per un preventivo tentativo di conciliazione.

2. Per tutte le controversie, sia amministrative che civilistiche che penalistiche, è competente il Foro di Parma

### **ART. 15 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se



ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

### ART. 16 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al d.p.r. 131/86.

### ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente convenzione sarà sottoposta a periodico monitoraggio e ad una verifica complessiva al termine del primo anno di funzionamento e, qualora necessario, sarà oggetto di modifiche ed implementazioni per migliorarne l'efficacia. Il monitoraggio e la verifica saranno condotte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 6, comma 2 e le risultanze saranno portate all'attenzione della Giunta dell'Unione per le decisioni del caso.

2. Per consentire una approfondita definizione delle procedure da seguire per lo svolgimento delle attività, organizzare la gestione delle risorse umane, competenze e inquadramento giuridico (comando, distacco, trasferimento), dotarsi degli strumenti tecnico-informatici necessari, **si rinvia la piena operatività dell'Ufficio Unico al 1<sup>^</sup> luglio 2014.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Langhirano Bovis Stefano

Il Sindaco del Comune di Lesignano de' Bagni Cavatorta Giorgio

Il Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini Garbasi Alessandro

Il Sindaco del Comune di Palanzano Maggiali Giorgio

Il Sindaco del Comune di Tizzano Val Parma Bodria Amilcare

Il Presidente dell'Unione Montana Appennino Parma Est Bovis Stefano

IL SEGRETARIO  
(Dott. Delio Folzani)